



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

***Progetto***

Sito di Interesse Nazionale di Taranto - Dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Molo Polisettoriale e realizzazione di un primo lotto per la cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto. Decreto Ministeriale DM\_2014-0000080 del 20/02/2014.

***Procedimento***

Verifica di ottemperanza prescrizione lett. a) n. 21

***ID Fascicolo***

[ID\_VIP: 3773]

***Proponente***

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e  
Commissario Straordinario del Porto di Taranto

***Elenco allegati***

Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2575 del 12 dicembre 2017.

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 18/12/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 18/12/2017

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 104/2017, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data della sua entrata in vigore, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo D.Lgs. 104/2017;

**CONSIDERATO** che in ragione della sopravvenuta modifica normativa ad opera del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 80 del 20/02/2014, con il quale è stata decretata la compatibilità ambientale per il progetto “Interventi per il dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Molo Polisettoriale e realizzazione di un primo lotto per la cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto”, subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni;

**VISTA** in particolare la prescrizione di cui alla lettera a) n. 21, posta in verifica di ottemperanza presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e oggetto del presente provvedimento, che recita: *“dovranno essere gestiti come rifiuti e smaltiti in discarica autorizzata le acque provenienti dalla separazione delle acque di prima pioggia e dalla disidratazione dei sedimenti contaminati, in caso di superamento dei limiti di legge per il versamento a mare di cui alla tabella 3, allegato 5, alla parte III, D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni; parimenti, dovranno essere gestiti come rifiuti le acque della cassa di colmata in uscita dal canale di gronda qualora il monitoraggio continuo previsto dal progetto evidenzia superamenti dei limiti di legge. È fatta salva la possibilità del trattamento di tali acque nell’impianto TAF se il progetto esecutivo di tale impianto sia autorizzato dalla Provincia anche per il trattamento di tali acque. In tal caso, in corso d’opera, dovrà essere presentato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto dettagliato e le quantità esatte delle acque in gestione dall’impianto TAF”*;

**VISTA** la nota prot. 14869 del 12 ottobre 2017, acquisita agli atti con prot. 24257/DVA del 23 ottobre 2017, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Commissario Straordinario del Porto di Taranto ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alla prescrizione sopra citate;

**PRESO ATTO** che l’istanza della verifica dell’ottemperanza della prescrizione A)21 riguarda solo la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia che, secondo quanto previsto dalla stessa prescrizione, *“in caso di superamento dei limiti di legge per il versamento a mare di cui alla tabella 3, allegato 5, alla parte III, D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni?”* non possono essere sversate a mare e dovranno essere gestite come rifiuti;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell’istanza;

**VISTA** la nota n. 25028/DVA del 30 ottobre 2017 con la quale è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**ACQUISITO** il Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2575 del 12 dicembre 2017 acquisito con prot. n. 28830/DVA del 12/12/2017, costituito da n. 7 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che nel sopracitato parere la Commissione Tecnica VIA/VAS ha valutato *“che sussistano le condizioni effettive per stabilire ad oggi ottemperata la prescrizione n. A)21 del Decreto Ministeriale n. 80 del 20/02/2014, solo per quanto riguarda la gestione delle acque provenienti dalla separazione delle acque di prima pioggia durante le attività di cantiere [...] fatta salva l’approvazione dell’impianto medesimo da parte della Provincia competente e fermo restando il monitoraggio continuo allo scarico, ai fini del controllo della conformità ai limiti di legge per il versamento in mare di cui alla tabella 3, allegato 5, alla parte III, D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, e una particolare attenzione alla tempestività del ricambio dei carboni attivi, relativo al “Interventi per il dragaggio di 2,3 Mmc di sedimenti in area Molo Polisettoriale e realizzazione di un primo lotto per la cassa di colmata funzionale all’ampliamento del V sporgente del Porto di Taranto”*

## **DETERMINA**

**la parziale OTTEMPERANZA alla prescrizione lettera a) n. 21 del Decreto Ministeriale n. 80 del 20/02/2014.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)